

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ancora dubbi sulle disposizioni antielusive ai fini della Super Ace

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



L'[articolo 19, commi 2 e seguenti, D.L. 73/2021](#) ha introdotto la cd. "Ace innovativa" o "**Super Ace**", ovvero un **potenziamento dell'aiuto alla crescita economica (Ace) applicabile alla sola variazione in aumento del capitale proprio** registrato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (il 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), operato **incrementando l'aliquota del rendimento nozionale** dall'1,3%, previsto in via ordinaria, al **15%**.

Ciò, al fine di **incentivare la patrimonializzazione delle imprese**, in alcuni casi deteriorata in ragione delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica.

Tale potenziamento si applica, tuttavia, per le sole **variazioni in aumento del capitale proprio** che non eccedono i 5 milioni di euro, una soglia oltre la quale torna a rendersi applicabile l'Ace "ordinaria".

Di fatto, quindi, per il **periodo d'imposta 2021, coesistono due metodi di calcolo del beneficio Ace**: uno commisurato alla **variazione in aumento del capitale proprio** relativa al solo periodo d'imposta 2021, su cui applicare, nel limite di 5 milioni di euro, l'aliquota del 15%, e un altro "**cumulativo**" delle variazioni in aumento del capitale proprio registrate rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 – nel quale, con riguardo all'esercizio 2021, **confluisce anche la variazione eventualmente eccedente i 5 milioni di euro – su cui applicare l'aliquota del 1,3%**.

Sostanzandosi in un **incremento** di un'agevolazione già in vigore, alla Super-Ace dovrebbe rendersi applicabile anche **l'impianto normativo generale riferibile all'Ace ordinaria** di cui all'articolo 1 D.L. 201/2010 e alle norme di attuazione contenute nel D.M. 03.08.2017, con le seguenti **deroghe** previste dall'[articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021](#):

- *"nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del*

capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta", contrariamente a quanto accade con riguardo all'Ace ordinaria, per la quale **"Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento"** (cd. "ragguaglio");

- nell'ambito della Super-Ace, la variazione in aumento del capitale proprio rileva – per un ammontare massimo di 5 milioni di euro – **indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio** (ovverosia, senza il "limite" del patrimonio netto contabile).

Nel silenzio della norma non era chiaro se, nel calcolo della variazione in aumento "super-Aceabile", occorresse tener conto anche delle **disposizioni antielusive contenute nell'articolo 10 D.M. 03.08.2017**.

Sul punto, si è espressa l'Amministrazione finanziaria, seppur in via solo "ufficiosa", in occasione di Telefisco del 27 gennaio 2022, chiarendo che, **"In merito all'imputazione degli elementi decrementativi della base Ace dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, laddove la società disponga anche di una base Ace progressiva e/o di incrementi del 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace: (i) i decrementi di base Ace; e (ii) le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all'articolo 10 D.M. 3 agosto 2017, si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace"**. Non solo, quindi, a parere dell'Agenzia delle Entrate, le disposizioni antielusive **operano anche in relazione alla variazione in aumento di capitale proprio "super-Aceabile"**, ma - in caso di base Ace "progressiva" - lo fanno **rettificando prioritariamente proprio l'agevolazione "potenziata"**.

Tale chiarimento, tuttavia, **ha risolto solo in parte i dubbi applicativi**, soprattutto in caso di variazione in aumento del capitale proprio eccedente il limite di 5 milioni di euro, oltre che in caso di presenza di **sterilizzazioni "pregresse"**, ovverosia relative a condotte – previste dall'articolo 10 D.M. 03.08.2017 – poste in essere in **esercizi precedenti**.

Dal chiarimento reso **non si intuisce, infatti, se le sterilizzazioni da imputare prioritariamente alla variazione in aumento del capitale proprio** registrata nel periodo d'imposta 2021, in relazione alla quale si può fruire della cd. Super Ace, siano **solo quelle derivanti dalle fattispecie registratesi nel 2021** (sterilizzazioni 2021), oppure **tutte le sterilizzazioni, ivi comprese quelle "pregresse"**.

Sul piano logico-sistematico, nel calcolo della cd. super-Ace dovrebbero confluire solo le **"sterilizzazioni 2021"**; tale conclusione risulterebbe infatti pienamente **coerente con la ratio dell'agevolazione, ovverosia quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese**, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, attraverso un **rafforzamento dell'agevolazione assunta isolatamente per l'anno d'imposta 2021**.

La norma introduce, infatti, un **meccanismo di determinazione "isolata" della variazione in aumento** del capitale proprio relativa al periodo d'imposta 2021, contrariamente a quanto avviene per l'Ace "ordinaria", che vede la **percentuale di rendimento nozionale applicata alla variazione in aumento netta "cumulata"** rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Sarebbe, pertanto, del tutto **illogico** che **incrementi del capitale proprio registrati nel 2021**, potenzialmente "super-Aceabili", **non fossero agevolati in ragione di sterilizzazioni relative a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti**.

Così operando, peraltro, **ciascuna componente rientrante nel calcolo della super-Ace** verrebbe assunta in maniera **omogenea**, prendendo a riferimento il medesimo intervallo temporale di riferimento, che - per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare - va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Diversamente, qualora si attribuisse rilevanza anche alle "**sterilizzazioni**" relative a condotte verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 2021, ne deriverebbe che, per esempio, gli eventuali **incrementi del capitale proprio riconducibili a un conferimento in denaro effettuato nel corso del 2021**, astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione della cd. "Ace innovativa", **non potrebbero dar luogo alla maggiore agevolazione** in ragione di un conferimento in denaro a beneficio di una società appartenente al medesimo gruppo effettuato in un periodo d'imposta precedente.

È evidente che una simile interpretazione, oltre a non aver alcun fondamento dal punto di vista normativo, **tradirebbe la ratio della disposizione stessa**, ovvero sia quella di **stimolare la patrimonializzazione delle società nel periodo d'imposta 2021**.

In altri termini, dare rilevanza, ai fini della determinazione della base di calcolo della cd. super-Ace, alle sterilizzazioni relative a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti il 2021 significherebbe, di fatto, **svuotare di contenuto l'agevolazione in oggetto**.

Nel senso di **dare rilevanza alle sole sterilizzazioni registratesi nel 2021** parrebbero deporre, inoltre, anche le istruzioni per la compilazione del **Modello Redditi SC 2022**, ove viene precisato che, nel **rigo RS112A, colonna 3, deve essere indicato "l'ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011"**.

Sul punto, sarebbe quindi auspicabile che l'**Amministrazione finanziaria** rendesse i necessari chiarimenti in tempo utile per la presentazione della **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021**.